



PONTIFICIUM CONSILIUM
DE LEGUM TEXTIBUS

Prot. N. 15309/2016

Città del Vaticano, 7 aprile 2016

Reverendo Signore,

con la presente rispondo alla lettera del 19 gennaio a.c., con la quale Ella aveva chiesto il parere di questo Pontificio Consiglio riguardante la questione dell'amministrazione della santissima Eucaristia sotto le due specie.

Dopo un attento esame della questione, mi premuro di comunicarLe alcune osservazioni.

Il can. 925 dispone come norma canonica l'amministrazione della santissima Eucaristia sotto la sola specie del pane o l'osservanza della norma delle leggi liturgiche per l'amministrazione sotto le due specie.


La norma delle leggi liturgiche in materia si trova nell'*Institutio Generalis Missalis Romani* della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 2002, nn. 281-287, ripresa nell' *Redemptionis sacramentum* del 2004, nn. 100-107.

Nel n. 283 di tale *Institutio* si prevede la possibilità del Vescovo diocesano di stabilire norme liturgiche riguardo alla Comunione sotto le due specie e si stabilisce la facoltà allo stesso Vescovo di permettere la Comunione sotto le due specie ogni volta che sembri opportuno: "purché i fedeli siano ben preparati e non ci sia pericolo di profanazione del Sacramento o la celebrazione non risulti troppo difficoltosa per il gran numero di partecipanti o per altra causa".

Tenendo presente la disposizione dell'*Institutio* appena presentata, questo Pontificio Consiglio ribadisce che spetta unicamente al Vescovo diocesano apprezzare la concorrenza o meno delle circostanze indicate *dall'Institutio* e giudicare l'opportunità di permettere nella sua diocesi l'amministrazione della santissima Eucaristia sotto le due specie.

Nella speranza di aver fornito utili osservazioni colgo l'occasione di confermarvi,

della Signoria Vostra
dev.mo *in Domino*


✠ Francesco Card. Coccopalmerio
Presidente



✠ Juan Ignacio Arrieta
Segretario